

GIUSTIZIA COMUNITARIA Rimborsabile l'espatrio che è motivato da tempi d'attesa fissati rigidamente

Più facili le cure all'estero

La Corte di giustizia invita a introdurre un maggiore rispetto per le condizioni soggettive del malato

Le cure all'estero non autorizzate devono essere rimborsate al paziente costretto a liste d'attesa troppo lunghe. Soprattutto quando i tempi d'attesa non sono calcolati tenendo conto della situazione soggettiva del malato, ma sulla base di categorie predeterminate. Questo il principio fissato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, che si è pronunciata ieri su un rinvio pregiudiziale della Corte d'appello inglese (causa C-372/04), bocciando i sistemi nazionali che non prendono in considerazione le circostanze concrete del paziente, ma fissano, in via preventiva, i tempi d'attesa, con un meccanismo di inquadramento anticipato delle patologie. La Corte di giustizia ha ribadito il principio, applicato anche dai giudici italiani, che dà il via libera ai rimborsi senza autorizzazione preventiva in caso di attese eccessive, ma ha anche individuato, con un conseguente rafforzamento della posizione del paziente, la base giuridica del rimborso nell'articolo 49 del Trattato, che riconosce il diritto alla libera prestazione dei servizi. Con la conseguenza che, un trattamento differente rispetto a quello nazionale, anche per quanto riguarda il rimborso delle spese supplementari legate al trasferimento transfrontaliero per motivi medici, è considerato come una discriminazione vietata dal Trattato.

La questione ha preso avvio da una paziente inglese, costretta a un'attesa di un anno per un intervento all'anca, patologia classificata tra i "casi abitudinari". La paziente, che non aveva avuto l'autorizzazione a operarsi all'estero, si era rivolta direttamente a una clinica francese, chiedendo poi il rimborso delle spese sostenute, negato dalle autorità nazionali. Diversa la conclusione della Corte Ue, che ha smantellato la scelta delle amministrazioni sanitarie di determinare i tempi d'attesa secondo l'inquadramento delle malattie in determinate categorie.

Gli eurogiudici hanno chiari-

to che titolari della libera prestazione dei servizi sono non solo i professionisti, ma anche i pazienti, che hanno il diritto ad ottenere un determinato servizio su tutto il territorio comunitario. È vero — ha precisato Lussemburgo — che esistono esigenze di pianificazione e di gestione ospedaliera, ma un diniego all'autorizzazione a cure all'estero deve essere giustificato dopo un accertamento concreto. Di conseguenza, se è mancata «una valutazione medica obiettiva dei bisogni clinici dell'interessato alla luce della sua situazione clinica, della sua anamnesi, del probabile decorso della sua malattia, dell'intensità del suo dolore o della natura della sua infermità nel momento in cui l'autorizzazione è sollecitata», l'amministrazione ospedaliera viola sia il regolamento 1408, sia l'articolo 49. Questo anche nel caso in cui non venga assicurata una valutazione "dinamica", che consideri lo stato del paziente durante l'intero decorso della malattia, anche dopo il no all'autorizzazione. In caso contrario, si consentirebbe una valutazione astratta e rigida, non rapportata all'incidenza della malattia sulla vita del paziente. Le autorità amministrative sono poi tenute a motivare il diniego, senza trincerarsi dietro generali esigenze di programmazione, basate su priorità cliniche.

Né è un ostacolo all'applicazione dell'articolo 49 il regime di gratuità delle cure mediche nello Stato di residenza, rispetto al Paese scelto per l'intervento chirurgico. In questi casi, le autorità dello Stato di soggiorno non sono tenute a una totale copertura dei costi sostenuti, come rivendicato dalla paziente, ma dovranno rimborsare fino all'importo massimo del costo della prestazione previsto in casi analoghi nel proprio Stato. La Corte ha anche riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio e alloggio, a condizione che una copertura analoga sia fissata nel caso di trasferimenti all'interno del territorio nazionale.

MARINA CASTELLANETA